ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta FATTORIA LA PULCINA DI BONDIOLI MARCO per l'impianto destinato ad attività di Allevamento di caprini, caseificio e punto vendita, sito in Comune di Castel di Casio (BO), via

Pieve Cà Tognarini n.10.

n. DET-AMB-2018-1741 del 10/04/2018

Proposta n. PDET-AMB-2018-1817 del 10/04/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno dieci APRILE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta FATTORIA LA PULCINA DI BONDIOLI MARCO per l'impianto destinato ad attività di Allevamento di caprini, caseificio e punto vendita, sito in Comune di Castel di Caio (BO), via Pieve Cà Tognarini n.10.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta FATTORIA LA PULCINA DI BONDIOLI MARCO (C.F. BNDMRC75E02A944I e P.IVA 03479331203) per l'impianto destinato ad attività di Allevamento di caprini, caseificio e punto vendita, sito in Comune di Castel di Caio (BO), via Pieve Cà Tognarini n.10, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente ARPAE SAC di Bologna}.
 - Comunicazione in materia di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici⁴ {Soggetto competente ARPAE SAC di Bologna}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi del Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017.

- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
- 5. Obbliga la ditta FATTORIA LA PULCINA DI BONDIOLI MARCO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta FATTORIA LA PULCINA DI BONDIOLI MARCO (C.F. BNDMRC75E02A944I e P.IVA 03479331203) con sede legale in Comune di Castel di Caio (BO), via Pieve Cà Tognarini n.10, per l'impianto sito in Comune di Castel di Caio (BO), via Pieve Cà Tognarini n.10, ha presentato, nella persona di Adriano Borri, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel Di Casio in data 31/10/2017 (Prot. n. 5707) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel Di Casio, con propria nota Prot. n. 5874 del 09/11/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09/11/2017 al PGBO/2017/26139 e confluito nella **Pratica SINADOC 31312/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 12/12/2017, PGBO/2017/28750, ha trasmesso

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

una richiesta al SUAP di richiesta alla ditta di integrazione documentale al fine di procedere ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. del Comune di Castel Di Casio, con propria nota del 07/03/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/03/2018 al PGBO/2018/5659, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 10/04/2018, PGBO/2018/8350, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, preso atto che il Comune di Castel di Casio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 172,00 come di seguito specificato:
 - Allegato A matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
 - Allegato B matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 10/04/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo	



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto AZ.AGR. FATTORIA LA PULCINA DI BONDIOLI MARCO Comune di Castel di Casio (BO), via Pieve Cà Tognarini n. 10

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di montagna di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal caseificio, punto vendita e dall'area mungitura dell'allevamento di capre preventivamente sottoposte a trattamento mediante degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico correttamente dimensionato

Prescrizioni

- 1. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine, non sono soggetti a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative.
- 2. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
 - i sistemi di trattamento (degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anerobico) siano correttamente dimensionati per il numero degli abitanti equivalenti da servire secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 1053/2003;
 - siano eseguite periodiche operazioni di pulizia, delle fosse Imhoff, del pozzetto degrassatore e del filtro batterico anerobico, dei pozzetti di ispezione/controllo; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
 - o lo scarico nel fosso di campagna non sia causa di problematiche ambientali quali inquinamento del suolo e delle acque, sviluppo di cattivi odori e/o aerosol, ristagni ed impaludamenti superficiali.
- 3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale

e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o

comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello

scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono

tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i

danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente

interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto

possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

• Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP in data 31/10/2017 al Prot.n. 5707 e

successive integrazioni.

- - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 31312/2017

Documento redatto in data 10/04/2018



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto AZ.AGR. FATTORIA LA PULCINA DI BONDIOLI MARCO Comune di Castel di Casio (BO), via Pieve Cà Tognarini n. 10

ALLEGATO B

Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.P.R. 152/2006

Esiti della valutazione

La documentazione presentata ha evidenziato che

Il Conduttore prevede un allevamento allo stato brado con rientro in stalla di notte ed in caso di condizioni atmosferiche avverse e nelle operazioni di mungitura. E' prevista la lettiera permanente: uno strato di paglia rinnovato con aggiunta quasi giornalmente, al fine di consentire il benessere degli annimali, la sostituzione totale della lettiera avviene 2 a 4 volte l'anno in funzione della permanenza degli animali e del loro numero. Il Conduttore prevede di realizzare opere edili necessarie per la gestione della lettiera che si accumula. La lettiera dopo un'opportuna maturazione può essere distribuita sui terreni.

Considerando la media di 40 capre presenti nell'arco dell'anno si ha una produzione annua di azoto sotto i 1000 kg di azoto/anno derivante da una produzione complessiva di 14 mc/anno di liquame e 49 mc/anno di letame.

Lo stoccaggio avviene su una platea copertaa, avente le dimensioni di 4,00m x 4,00m ed un'altezza media di 3,20m, corredata da un pozzetto di raccolta liquami delle dimensioni di 1,50m x 1,50m x 1,00m,. adeguatamente dimensionato

La somma totale dei quantitativi di azoto prodotti dagli allevamenti danno un carico complessivo di azoto al campo inferiore a 1000 kg/anno, quantitativo ampiamente inferiore al limite minimo per l'obbligo di presentazione della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica, costituito per un allevamento ubicato in Zona Vulnerabile pari o superiore a 1.000,00 kg di N/anno.

Prescrizioni

1. La società titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Oltre che di quelle contenute nel Regolamento Regionale

n.3 del 15/12/2017.

2. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici

ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.

3. La società/dittà Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli

estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

Pratica Sinadoc 31312/2017

Documento redatto in data 10/04/2018

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.